

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI

La seduta comincia alle 15,05.

TEODORO BUONTEMPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Commemorazione del deputato
Lucio Colletti.**

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui i deputati ed i membri del Governo – Sul banco del deputato Lucio Colletti è deposto un mazzo di rose)*. Onorevoli colleghi, sabato pomeriggio è improvvisamente mancato il nostro collega Lucio Colletti. Il professor Melograni, nella cerimonia funebre di questa mattina, ci ha raccontato la parte più vera, intima e nascosta del suo carattere, la sua personalità straordinariamente ironica e complessa. Ci ha raccontato la sofferenza e la fatica con cui Colletti, a partire dai tragici avvenimenti di Budapest del 1956, si distaccò prima dal partito comunista italiano e, successivamente, dal marxismo, alla ricerca di nuovi sentieri filosofici che lo portarono a condividere e trasmettere la cultura ed il pensiero liberale. È stato un interprete appassionato delle grandi tensioni ideali della seconda metà del novecento, ed il simbolo più alto e forte della disillusione che molti uomini della sinistra italiana patirono per una fede ideale che non riusciva a realizzarsi in una cornice di libertà.

Colletti ha avuto sempre un profilo intellettuale autenticamente moderno; la

sua capacità di autocritica, il suo desiderio di guardare oltre l'orizzonte delle proprie certezze ha fatto sì che l'evoluzione della sua riflessione filosofica anticipasse di almeno un decennio la crisi delle grandi ideologie del XX secolo ed il riconoscimento di una nuova dignità alla cultura liberale. La sua scomparsa ci lascia più poveri, più poveri di idee, di conoscenze, di passione civile.

Colletti ha dedicato gli ultimi anni della propria esistenza all'impegno politico e parlamentare, un'esperienza autenticamente sentita e coerente con l'evoluzione del suo pensiero, vissuta con quello spirito critico e libero che tutti gli hanno sempre riconosciuto. L'uomo che aveva rotto e messo in crisi l'egemonia culturale della sinistra era infatti lo stesso, e denunciava, anche a costo di riuscire scomodo al suo stesso schieramento politico, alcuni ritardi e limiti del centrodestra. È stato leale uomo di parte, ma più ancora servitore di un progetto politico e civile, un progetto di libertà e di modernità, ed ha perseguito questo suo obiettivo con una grande dirittura morale.

La sua esperienza politica, bisogna darle atto, è stata possibile grazie a Forza Italia, che ha avuto il merito di sostenere l'impegno parlamentare di Colletti e di un gruppo di intellettuali, da cui spesso ha anche subito valutazioni critiche. Al suo partito va la solidarietà di tutta l'Assemblea.

La Camera dei deputati studierà le forme più opportune perché la memoria di questo grande italiano venga degnamente celebrata oltre questo giorno di dolore: penso ad una borsa di studio intitolata a Lucio Colletti, che premi ogni anno lavori di ricerca o tesi di laurea nelle materie che furono a lui più care.

Vorrei concludere rivolgendomi a Lucio con affetto e fuori dalla solennità di questo momento: credo che avrebbe sottilmente ironizzato sul destino di essere lui, così profondamente laico, commemorato in Parlamento da un democratico-cristiano. Ci mancherà, e molto, anche questa sua sottile ironia, a cui pochi di noi in quest'aula sono riusciti a sottrarsi.

Siamo tutti particolarmente vicini alla signora Fauzia, alle figlie Elisabetta e Giulia, a tutti i suoi familiari presenti oggi in tribuna. Siamo a tutti voi vicini con affetto e rimpianto (*Prolungati applausi cui si associano i membri del Governo*).

SILVIO BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVIO BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, soltanto poco tempo fa scherzavo nel Transatlantico con un Lucio Colletti pieno di *humour*, di allegria, di vita; egli mi diceva: «non faccio più il filosofo, faccio il deputato della Repubblica con dedizione istituzionale».

Eppure, Lucio Colletti sarà ricordato nel tempo, anche da chi gli è stato avversario leale, come il filosofo che seppe vedere prima degli altri il tramonto delle ideologie. Non soltanto intuì e spiegò a se stesso e agli altri il declino di una versione pietrificata e arcaica del marxismo, quel corpo di analisi e di dottrina che era via via diventato una caricatura, una filosofia di Stato nelle mani di una burocrazia totalitaria, ma capì e spiegò che andava bandita dalla discussione intellettuale l'idea stessa di una società che si rigenera e partorisce l'uomo nuovo ad opera di avanguardie e di minoranze che pensano e agiscono per tutti.

Fu un critico irriducibile del giacobinismo e del leninismo, fenomeni a cui riconosceva una terribile e tragica grandezza, ma da cui ormai lo avevano definitivamente e radicalmente distaccato il suo liberalismo empirico, la sua visione

scettica della vita e del mondo e un inquieto e straripante amore per l'individualismo e per la libertà.

Saranno, dunque, gli studiosi e gli storici a classificare quella sua mente aperta, creativa, geniale e quel lavoro sottile ed acuto di elaborazione filosofica a cui per decenni Colletti si è dedicato con risultati riconosciuti come solidi e insieme rivoluzionari dalla comunità internazionale degli studiosi e degli storici.

Noi oggi ricordiamo l'autorevole e prestigioso candidato del 1996 e del 2001, il passeggiatore eterodosso del nostro Transatlantico, la voce dell'impertinenza e del dubbio, della facezia che esprime cose serie e della serietà che si esprime con la levità dell'umorismo e della chiacchiera intelligente, la voce di una aperta e leale indipendenza politica da qualunque tipo di costrizione.

Ricordiamo con vera e profonda commozione un amico che ci ha insegnato molto, proprio perché veniva da un ambito così diverso dal nostro, proprio perché aveva vissuto altre esperienze, perché aveva abitato altri mondi ed altri momenti storici.

Nelle famiglie politiche e liberali l'amicizia non è l'annullamento militante di sé nel partito; è piuttosto una consanguineità acquisita, è un mettere in comune qualcosa di profondo, senza rinunciare mai però alla tutela gelosa del proprio individualismo. La persona per noi non è mai uno strumento, è piuttosto e sempre un tesoro che racchiude idee, valori, sensibilità da valorizzare nell'agire collettivo.

A tutto questo Lucio Colletti, che sapeva vivere appartato e schivo e, al tempo stesso, giocava da maestro con la propria naturale socievolezza, con il piacere che offriva e si procurava nel contatto con la gente, a tutto questo — ripeto — Lucio fu disponibile come pochi.

Gli piaceva prenderci in giro, gli piaceva prendere abilmente in giro un gruppo prima di opposizione e poi di Governo che lo colpiva per la sua novità, per la sua spontaneità, per qualche visibile difficoltà a muoversi negli ambulacri della vecchia politica che lui, invece, conosceva così

bene, ma ha sempre votato dalla parte giusta, dalla parte di chi lo aveva eletto e gli aveva dato un chiaro mandato, una volta a fare l'opposizione, un'altra volta per garantire al paese un Governo delle libertà.

Aveva cambiato onestamente le sue idee ogni volta che queste gli erano sembrate smentite dai cambiamenti della realtà. Come tutti gli uomini che amano la verità e sanno che il mondo evolve incessantemente, considerava la testardaggine ideologica come un segno di pregiudizio, dunque come una nemica giurata della libertà intellettuale.

Viveva con poco, difendeva la sua vita privata, coltivava con tenerezza i suoi grandi affetti, la signora Fauzia e le sue adorate figlie. Faceva il deputato — come appunto ebbe a dirmi — con dedizione istituzionale, sempre considerando la fazione inutile come un fastidioso ingombro, ma nel contrasto con l'avversario politico e ideologico sulle questioni di fondo dell'arte di Governo e sul valore costituzionale dell'opposizione sapeva essere tagliente, irridente, a volte persino felicemente perfido.

Questo era il nostro Lucio Colletti, un professore di talento inestimabile che aveva scelto a sorpresa di imbarcarsi su una nave di sognatori, su un bastimento carico di professionisti, di imprenditori, di politici scampati con coraggio al vento maligno del giustizialismo, che volevano e vogliono cambiare e migliorare l'Italia con grandi ambizioni e con sano realismo (*Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

Passava le sue giornate studiando, scrivendo e lavorando ai dossier dell'attività parlamentare. Sapeva di tutto e si informava di tutto. Incantava con le sue analisi politiche, conosceva i vincoli della finanza pubblica e aderiva convintamente al nostro programma liberale di riduzione della presenza dello Stato nella vita economica e sociale.

Nella Commissione a lui cara, la Commissione affari costituzionali, sapeva far

valere la sua cultura anche giuridica, approfondita sui testi più difficili e complessi della filosofia del diritto.

Era uno studioso ed un umanista. Era un deputato, un eletto dal popolo ed un militante senza tessera e senza guinzaglio. Era un uomo libero, un uomo davvero speciale nel modo in cui interpretava la sua libertà, quella libertà che sentiva come un bene inestimabile, come capita a chi ha saputo con onestà chiudere i conti con un diverso passato.

Era per noi un amico ed un maestro. Lo rimpiangeremo a lungo e porteremo sempre nel cuore il suo ricordo (*Prolungati applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale, del CCD-CDU Biancofiore, della Lega nord Padania, Misto-Nuovo PSI e di deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo che si levano in piedi e a cui si associano i membri del Governo*).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Aprea, Azzolini, Berselli, Brancher, Contento, Alberta De Simone, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, La Malfa, Malgieri, Manzini, Martinat, Martino, Ramponi, Rotondi, Selva, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli e Viespoli sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono cinquantanove come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Preavviso di votazioni elettroniche

(ore 15,23).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di

preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 1687.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che la VII Commissione permanente (Cultura) ha chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, della seguente proposta di legge, ad essa attualmente assegnata in sede referente:

S. 681-682. — Senatori ASCIUTTI ed altri; PAGANO ed altri: « Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello sport italiano » (*approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1687).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di trasferimento a Commissione in sede legislativa della proposta di legge n. 1687.

(È approvata).

Sull'ordine dei lavori (15,24).

PRESIDENTE. Avverto che non sono state presentate le questioni di pregiudizialità preannunciate nella Conferenza dei presidenti di gruppo sulla proposta di legge n. 339: « Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine », di cui al punto n. 2 dell'ordine del giorno.

La trattazione di tale punto non avrà dunque luogo. La discussione sulle linee generali del provvedimento si svolgerà in altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di

lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana (1700) (ore 15,25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali con la replica del relatore, avendo il rappresentante del Governo rinunciato alla replica.

(Esame dell'articolo unico - A.C. 1700)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (*vedi l'allegato A - A.C. 1700 sezione 1*), nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A - A.C. 1700 sezione 2*).

Avverto che le proposte emendative presentate sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione (*vedi l'allegato A - A.C. 1700 sezione 3*).

Avverto che non sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Avverto che la Presidenza, conformemente ai rilievi formulati dal Presidente della XI Commissione nella seduta del 10 ottobre 2001, non ritiene ammissibili, a norma dell'articolo 96-bis, comma 7, del regolamento, i seguenti emendamenti, in quanto non strettamente attinenti alla materia del decreto-legge in esame: Dario Galli 3.1, volto ad estendere ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novem-

bre 1994, di cui al decreto-legge n. 646 del 1994, l'ambito di applicazione dell'articolo 138, commi da 1 a 7, della legge finanziaria per il 2001, in materia di regolamentazione tributaria e contributiva, relative modalità di pagamento ed esecutività dei crediti; Abbondanzieri 3.2 e 3.3, che prevedono il differimento del termine a partire dal quale si può procedere alla riscossione dei contributi e tributi dovuti e non corrisposti per effetto delle sospensioni disposte con ordinanze del ministro dell'interno a seguito della crisi sismica del settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria. Tali emendamenti incidono, inoltre, in maniera frammentaria su materia disciplinata da una fonte di rango subordinato, in contrasto con quanto previsto dal punto 5.2. della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 (vedi l'allegato A — A.C. 1700 sezione 4).

Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, che è distribuito in fotocopia (vedi l'allegato A — A.C. 1700 sezione 5).

Passiamo gli interventi sulle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Guerzoni. Ne ha facoltà.

ROBERTO GUERZONI. Signor Presidente, prima di passare all'esame dei singoli emendamenti, vorrei rapidamente ritornare sul contenuto generale del decreto-legge al nostro esame. Credo che il Governo farebbe bene a valutare come, in questa occasione, lo strumento del decreto-legge non sia adeguato e molto probabilmente non presenti i requisiti di necessità ed urgenza prescritti dalla Costituzione.

Se facciamo, infatti, riferimento al tema pensionistico, dobbiamo sapere che è aperto un confronto fra il Governo e le organizzazioni sociali, sia dei lavoratori che delle imprese, sulla verifica dell'attuale sistema pensionistico e della riforma introdotta nel 1995.

Tra l'altro, lo stesso Governo ha annunciato — e mi auguro che ciò non avvenga con una richiesta di delega inse-

rita nella legge finanziaria — un testo (probabilmente un collegato alla legge finanziaria) nel quale inserire le questioni che riguardano il sistema pensionistico.

Vi è, poi, una seconda ragione di carattere generale che ci porta ad affermare che l'uso o, per meglio dire, in questo caso, l'abuso dello strumento del decreto-legge non sia adeguato. Infatti, questo decreto-legge consiste sostanzialmente in tre articoli, due dei quali contengono proroghe di termini riferiti a questioni tra loro molto difformi. Mi riferisco, in particolare, all'articolo 1, che riguarda il rapporto di lavoro *part-time* e all'articolo 3, che riguarda la regolarizzazione tributaria dei soggetti colpiti dal sisma in Sicilia. Dunque, questa difformità di materia dovrebbe scongiurare di introdurre la materia contributiva e pensionistica all'interno dello strumento del decreto-legge.

Tuttavia, l'intervento che intendo svolgere riguarda soprattutto il merito del provvedimento. Tralasciando, appunto, gli articoli 1 e 3, che riguardano sostanzialmente una proroga di termini, il contenuto rilevante di questo decreto-legge fa riferimento all'articolo 2, nel quale si pone come interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 — cioè della legge di riforma delle pensioni —, il senso più generale che si vuole attribuire al provvedimento in esame.

Io ritengo invece — e al riguardo vorrei che il Governo desse una risposta più adeguata e più di merito rispetto a quella che è stata fornita nella discussione sulle linee generali — che ci si trovi di fronte non ad una interpretazione autentica, ma ad una modifica esplicita della norma contenuta nella legge n. 335 del 1995. Siamo, dunque, di fronte ad una modifica — così come suggerisce il Comitato per la legislazione — che interviene nel merito dell'attuale opzione per il sistema contributivo.

Vorrei riassumere rapidamente di cosa si tratta. Oggi — come tutti sappiamo — coloro che hanno almeno 15 anni di anzianità contributiva e di questi almeno 5 secondo le regole del sistema contribu-

tivo, possono, grazie alla riforma introdotta nel 1995, compiere un'opzione per il tipo di sistema pensionistico.

Il sistema contributivo fu, appunto, introdotto nel 1995 come novità per modificare l'attuale sistema di calcolo, certamente rimanendo all'interno del *pro rata*, ma modificando il sistema retributivo, che rimaneva in vigore per coloro che avevano più di 18 anni di anzianità contributiva.

L'articolo 2, che è il cuore di questo provvedimento, modifica sostanzialmente il citato comma 23 che finora rendeva esercitabile l'opzione da parte sia di coloro che, nel 1995, avevano 18 anni di contributi sia di coloro che non avevano tale anzianità contributiva. In sostanza si nega, attraverso una norma che si dice di interpretazione autentica, un diritto, una facoltà per un numero consistente di lavoratori. Anzi credo che, se anche il numero non fosse consistente, si andrebbe contro un patto che è stato sancito tra lo Stato, tra il sistema assicurativo e quei lavoratori. Anche se si trattasse di qualche decina o di qualche centinaio di unità di lavoratori, si arriverebbe alla restrizione di un diritto.

Vorrei sottolineare che la questione sarà ancora più grave nel momento in cui — come i dati confermano — non si avrà un abuso di questo diritto. Il sottosegretario Brambilla, nell'audizione e nell'incontro avuto questa mattina con il Comitato dei nove, ci ha informato che coloro che, fino ad ora, hanno fatto ricorso a questa opzione contributiva e che avevano più 18 anni di contributi versati sono stati 460.

Si tratta, quindi, non di un'entità tale da mettere in discussione i conti dello Stato, bensì di un numero significativo di lavoratori che hanno fatto i propri calcoli sulla base di una legge dello Stato e di un diritto acquisito. Per questa ragione, di fronte ad un provvedimento di natura tecnica e dai contenuti molto precisi, sarebbe opportuno tenere in considerazione le proposte avanzate dall'opposizione. Come si sa e come è evidente anche dai pochi emendamenti presentati, noi non solleviamo una questione di ordine gene-

rale rispetto agli altri articoli del provvedimento che rappresentano sostanzialmente una proroga dei termini. Noi proponiamo di sopprimere l'articolo 2 per rimandare il problema al momento della verifica pensionistica e della riforma delle pensioni, che è questione aperta, oppure per avviare un confronto ravvicinato tra Governo e parti sociali. In ogni caso, se non si volesse andare in tale direzione, bisognerebbe, perlomeno, consentire di utilizzare la norma ai lavoratori che abbiano già fatto i loro calcoli in base ad accordi sindacali o per intervenute risoluzioni dei luoghi di lavoro. Cari colleghi, e mi rivolgo in modo particolare al sottosegretario Brambilla, non vorrei che sperimentassimo la stessa condizione in cui ci siamo trovati nei mesi scorsi, quando abbiamo dovuto correggere una decisione presa con la legge finanziaria dello scorso anno: a causa dello spostamento al 2003 del termine di opzione per il sistema contributivo, diversi lavoratori si sono ritrovati senza pensione e senza stipendio. Non vorrei che altre decine di lavoratori si ritrovassero in questa condizione.

Per questa ragione, per consentire, cioè, un rapporto di fiducia tra lo Stato ed i cittadini, fra lo Stato ed i lavoratori, il Governo farebbe bene ad accogliere i nostri emendamenti che sono correttivi in senso positivo e che apportano modifiche nell'interesse dei lavoratori (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sulle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ANTONINO LO PRESTI, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Alfonso Gianni 1.1, Gasperoni 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

PRESIDENTE. Il Governo?

ALBERTO BRAMBILLA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Il Governo concorda con il parere espresso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Alfonso Gianni 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, intervengo soltanto per spiegare all'Assemblea quale sia la questione sulla quale ci apprestiamo a votare e per quali motivi noi proponiamo la soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge. Il testo del Governo propone ulteriori proroghe della facoltà di derogare, tramite la contrattazione collettiva, alle norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, in merito alla possibilità di fare ricorso al lavoro supplementare, cioè al lavoro straordinario, in caso di rapporto di lavoro di *part-time* orizzontale. Parlo di *part-time* orizzontale perché la disciplina del lavoro straordinario, in caso di orario ridotto verticale, ricade nella normativa generale.

Il decreto legislativo n. 61 del 2000 applicava una normativa europea del 1997, superando, in tal modo, il vincolo che risaliva alla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con la quale, giustamente — a mio avviso — si vietava il ricorso al lavoro straordinario, in caso di rapporto di lavoro ad orario ridotto. In sostanza, già con il decreto legislativo n. 61 del 2000, eravamo di fronte ad una norma di liberalizzazione e di flessibilizzazione nell'uso della prestazione lavorativa e del tempo di lavoro. In questo caso, il Governo vuole consentire un'ulteriore proroga al 30 settembre del 2002.

Eppure, colleghi, il Governo e lo stesso relatore nelle loro note indicano che sono ben pochi i contratti che hanno normato la materia del lavoro supplementare nel *part-time* orizzontale, perché, evidentemente, la contrattazione collettiva non ha voluto o non ha creduto di dovere utilizzare quella facoltà derogatoria che pure la legge consentiva.

Allora, da cosa deriva questa proroga di un ulteriore anno? Essa deriva semplicemente — anche qui il Governo ce lo chiarisce, bontà sua — dal fatto che nel libro bianco del ministro del lavoro Ma-

roni, coordinato dal sottosegretario Sacconi, dal professor Biagi e dalla stessa *équipe* di studiosi, che peraltro collaborarono nel precedente Governo alla stesura del cosiddetto pacchetto Treu, è contenuta una normativa ultraliberalizzatrice sul *part-time*, ma in termini di previsione, nel senso di abolire qualunque causale e di abolire il cosiddetto *ius paenitendi* da parte del prestatore di lavoro consentendogli di tornare indietro rispetto agli accordi sul *part-time*.

Tuttavia, badate bene, non siamo di fronte a un disegno di legge del Governo presentato alle Camere, rispetto al quale il Governo e la maggioranza potrebbero avere una qualche ragionevole probabilità che sia approvato in tempi non biblici, ma siamo di fronte ad un libro bianco, vale a dire una dichiarazione di intenzioni, una dichiarazione programmatica. Tuttavia, si prorogano le condizioni esistenti per avere una rampa di lancio perché quella normativa prevista semplicemente nelle indicazioni generali venga approvata dal Parlamento e diventi legge dello Stato. A me pare questo un modo inverecondo di concepire l'azione legislativa. Non si può impedire e procrastinare l'entrata in vigore di norme, visto che le deroghe alle stesse non hanno dato frutto, semplicemente perché il Governo dirà che in futuro — non si sa quando né come — adotterà nuovi provvedimenti. Questo non è un modo di operare e soprattutto non è un modo di trattare una materia estremamente delicata ed importante, come il rapporto di lavoro *part-time*, dove andrebbe tutelata la condizione più debole, quella del prestatore d'opera il quale deve potere decidere, in rapporto a suoi progetti di vita, che tipo di tempo intende mettere a disposizione; se, invece, questa facoltà viene attribuita in modo incondizionato al datore di lavoro non si crea il *part-time* ma un lavoro intermittente, che non si sa quanto dura nell'arco della giornata, della settimana e del mese, ossia nella totale discrezionalità del datore di lavoro. Ecco le ragioni della nostra richie-

sta di sopprimere l'articolo 1 del presente decreto-legge (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Vi sono altri colleghi che desiderano intervenire? In realtà, sarebbero utili altri interventi visto che comunque devono decorrere ancora i 5 minuti di preavviso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dario Galli. Ne ha facoltà.

DARIO GALLI. Signor Presidente, approfitto del mio intervento, oltre per argomentare in generale le nostre posizioni su questo provvedimento, anche per sottolineare quello che, secondo i deputati del gruppo della lega nord Padania, è quasi un atto dovuto, vale a dire la richiesta di estendere le facilitazioni, che, ricordo bene, non sono dei condoni, ma concernono semplicemente l'ampliamento dei termini per la regolarizzazione (che prevede peraltro ugualmente una multa del 15 per cento e comunque il pagamento di interessi legali del 5 per cento annui) ad altri territori che nella prima metà degli anni novanta hanno subito calamità naturali.

In particolare avevamo chiesto di poter allargare la previsione ai territori colpiti dalle alluvioni del novembre 1994. In passato ci sono stati dei precedenti, come il decreto-legge n. 180 del 1998 convertito nella legge n. 266 del 1998, il quale originariamente prevedeva disposizioni a favore della sola regione Campania che, durante la discussione parlamentare, furono estese — devo dire giustamente — anche ai territori terremotati di Marche ed Umbria.

Il decreto-legge n. 279 del 2000, convertito nella legge n. 365 del 2000, contiene norme in favore della regione Calabria che furono estese, durante l'iter parlamentare, anche ad alcune zone delle regioni settentrionali.

Siccome riteniamo che tutti i cittadini debbano essere uguali di fronte alle calamità naturali e poiché si tratta in questo caso di una piccola estensione per facilitare

il rientro nella regolarità contributiva delle aziende colpite dalle pesanti alluvioni del novembre 1994, da una parte ci sembra un atto dovuto, dall'altra vorremmo un minimo di attenzione nei confronti di queste popolazioni ad un costo praticamente nullo per le casse dello Stato.

La dichiarazione di inammissibilità non ci vede concordi e ci delude abbastanza.

ALFONSO GIANNI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, chiedo scusa ma siamo in sede di dichiarazioni di voto sul mio emendamento 1.1; l'onorevole Dario Galli ha parlato di tutt'altro, ha parlato dell'allargamento delle provvidenze per gli alluvionati nel Piemonte, che è previsto nell'emendamento Dario Galli 3.1.

A questo punto chiedo prima di tutto che lei, signor Presidente, faccia rispettare l'ordine dei lavori e in secondo luogo vorrei che l'onorevole Dario Galli mi faccia cortesemente conoscere la sua opinione sul mio emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Onorevole Alfonso Gianni, in effetti l'emendamento Dario Galli 3.1 non è stato dichiarato ammissibile; come sa, capita spesso che si possa verificare un'interconnessione tra le diverse questioni, comunque richiamo i colleghi a dichiarare il proprio voto sull'emendamento Alfonso Gianni 1.1.

MARISA ABBONDANZIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

MARISA ABBONDANZIERI. Signor Presidente, volevo «interconnettermi» visto che è stata data un'opportunità all'onorevole Dario Galli; non mi è chiaro il motivo dell'inammissibilità dei miei emendamenti 3.2 e 3.3 relativamente alla questione dei tributi dovuti dalle popolazioni

delle regioni. Caso mai, mi riservo di parlarne successivamente sperando che lei mi conceda la parola.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Abbondanzieri, anche perché l'argomento è stato abbondantemente motivato dal Presidente.

Avverto che il gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ha chiesto la votazione nominale.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Alfonso Gianni 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	408
<i>Votanti</i>	305
<i>Astenuti</i>	103
<i>Maggioranza</i>	153
<i>Hanno votato sì</i>	63
<i>Hanno votato no</i> ..	242).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Deodato non ha funzionato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Gasperoni 2.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Delbono. Ne ha facoltà.

EMILIO DELBONO. Signor Presidente, intervengo brevemente per motivare il senso dell'emendamento Gasperoni 2.1 che punta ad abrogare il comma 1 dell'articolo 2. Questo comma prevede che il diritto di opzione, previsto dalla riforma Dini, spetti solo a coloro che non avevano ancora diciotto anni di contributi al 31 dicembre 1995 e che avevano più di quindici anni di contributi, di cui almeno cinque nel sistema contributivo; così si escludono totalmente quei lavoratori, previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della riforma Dini, che avevano più di diciotto anni di

contributi al 31 dicembre 1995 e per i quali rimane solo il calcolo della pensione attraverso il sistema retributivo.

È evidente che per quei lavoratori con più di diciotto anni di contributi al 31 dicembre 1995 il diritto di opzione promesso dalla riforma Dini — inizialmente differito di due anni dalla legge finanziaria 2001 e ripreso dal Governo Amato con il decreto-legge n. 158 convertito in legge da questo Parlamento il 2 luglio — viene ora cancellato.

Con tutta evidenza non si tratta di una interpretazione autentica — come dice il Governo —, bensì di una vera e propria mutazione di regole e di norme, in questo modo legittime attese e modificando la riforma Dini.

I soggetti che al 31 dicembre 1995 avessero maturato 18 anni e più di contributi vengono congelati all'interno del sistema retributivo.

Come è del tutto evidente, si tratta di una operazione condotta senza alcuna concertazione con le parti sociali che pone in essere, in realtà, una vera e propria modifica — anche se piccola — della legge Dini.

Inoltre, è bene ricordare al Governo, che fa riferimento ad interpretazioni autentiche, che la legge n. 335 del 1995 su cui la norma interviene, è assistita da una clausola secondo la quale le modificazioni delle sue disposizioni devono essere sempre espresse (articolo 1 comma 2, secondo periodo della suddetta legge). È evidente che, in questo caso, il Governo non rispetta affatto la legge n. 335 e si avvia verso una vera e propria modifica della riforma pensionistica, mentre le parti sociali ne sono state totalmente tenute all'oscuro, producendo — ripeto — aspetti di iniquità, diritti inattesi che vengono sconfessati con questa interpretazione assolutamente discrezionale e, per quel che riguarda l'opposizione, del tutto arbitraria. Questo è il motivo per cui chiediamo l'abrogazione del comma 1, dell'articolo 2 del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gasperoni. Ne ha facoltà.

PIETRO GASPERONI. Signor Presidente, anch'io ritengo che attraverso il primo comma dell'articolo 2, del suddetto provvedimento si sia compiuto un atto particolarmente grave. Innanzi tutto esso rappresenta una grave forzatura metodologica rispetto al confronto che il Governo sta realizzando con le parti sociali con le quali, anche nella giornata odierna, sta discutendo sulle eventuali modifiche da apportare all'attuale assetto previdenziale, al sistema pensionistico vigente; mentre è in atto questo confronto siamo qui a discutere in merito alla conversione di un decreto-legge che prevede una modifica, la prima in assoluto dal 1995 ad oggi, alla legge di riforma pensionistica n. 335 del 1995.

Con questo comma, di cui chiediamo con l'emendamento in esame la soppressione, signor Presidente, si interviene per la prima volta — come dicevo — sulla cosiddetta legge di riforma Dini, la n. 335 del 1995; il tema — come è stato ricordato anche dal collega Delbono — riguarda il diritto di opzione, previsto dalla suddetta legge e dalle norme che sono state successivamente adottate per la sua attuazione, a favore di tutti i lavoratori. Secondo tale legge, essi hanno la possibilità di optare per una liquidazione del proprio trattamento pensionistico, sulla base del meccanismo di calcolo contributivo e, di conseguenza, secondo le regole che normano il nuovo sistema contributivo.

Con questo decreto-legge, invece, e segnatamente ai sensi del primo comma dell'articolo 2, si interviene per limitare questo diritto solo ad una parte dei lavoratori. La legge n. 335, che estendeva il diritto di opzione per il sistema contributivo a tutti i lavoratori, non sarà più tale poiché questo diritto sarà circoscritto e limitato solo ai lavoratori che nel 1995 avevano maturato un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni.

Il tutto si presenta — ed è stato ricordato — come una norma interpretativa della legge n. 335 del 1995. Ciò mi sembra particolarmente grave perché non siamo in presenza di una norma di natura interpretativa, bensì di una palese modifica

della suddetta legge. Quest'ultima prevede l'obbligo, nel momento in cui si interviene per modificarla, di esplicitare le modifiche apportate. Non è possibile contrabbandare una modifica per una norma di natura interpretativa!

Si dice che vi è la necessità di rendere più chiara l'interpretazione della norma, dal momento che vi sarebbe stata una mole di contenzioso prodottasi in questi anni. Desidererei conoscere, dal relatore o dal Governo, se lo ritengano e come sarebbe sicuramente utile per l'Assemblea, quali siano gli elementi del contenzioso.

Si dica dove vi è stato un contenzioso che richieda la necessità di adottare una norma di natura interpretativa.

Concludendo, credo che questa norma non esprima la necessità di modificare la legge n. 335 del 1995, perché, in caso contrario, ci si troverebbe dinanzi al rischio di uno squilibrio nei conti della previdenza. Così non è: infatti i dati che lo stesso Governo ci fornisce ci dicono che si tratta di poche centinaia di lavoratori che, nel corso di un intero anno, hanno richiesto di beneficiare di questo diritto di opzione. Non sono certo alcune centinaia di lavoratori che possono mettere a repentaglio l'equilibrio dei conti previdenziali.

Cosa c'è allora? Sorge il dubbio che ci si trovi di fronte alla volontà di aprire un primo varco alla modifica della legge di riforma pensionistica del 1995; la volontà di cominciare un processo di revisione e di modifica che non è ancora chiaro dove potrebbe concludersi. Non c'è altra ragione che possa rendere comprensibile la necessità di adottare per decreto-legge una modifica della legge di riforma, così come proposta. Per questa ragione chiediamo con forza la soppressione di questo comma che modifica la legge n. 335 del 1995.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gasperoni 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	435
Votanti	434
Astenuti	1
Maggioranza	218
Hanno votato sì	195
Hanno votato no ..	239).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Deodato non ha funzionato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Gasperoni 2.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gasperoni. Ne ha facoltà.

PIETRO GASPERONI. Signor Presidente, riprendo in maniera sintetica le considerazioni che svolgevo, con riferimento – vorrei appellarmi a lei, signor Presidente – al fatto che siamo in presenza di un parere del Comitato per la legislazione che fa presente che il dettato della legge n. 335, per la precisione il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge, recita che: « Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge, se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni ».

Torna cioè il ragionamento per cui se il Governo intenda modificare la legge n. 335 del 1995 deve farlo in maniera esplicita. Deve cioè definire tale intervento come modifica della legge di riforma pensionistica e non invece come una norma di natura interpretativa. Non siamo infatti dinanzi ad un'attività interpretativa della norma, bensì ad una modifica.

Attraverso l'emendamento in esame vogliamo rendere esplicita la volontà di modifica, evitando che questa norma sia invece contrabbandata come una norma di interpretazione, come – lo ripeto – anche lo stesso Comitato per la legislazione invita a fare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gasperoni 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	434
Votanti	433
Astenuti	1
Maggioranza	217
Hanno votato sì	196
Hanno votato no ..	237).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Gasperoni 2.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Innocenti. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, intervengo proprio in merito a una questione che già i colleghi Gasperoni e Delbono hanno posto all'attenzione sua e dell'Assemblea. Ci troviamo di fronte, infatti, ad un caso che dovrei definire « di scuola », in cui si tenta di contrabbandare una norma come interpretazione autentica quando, invece, essa costituisce una profonda innovazione della normativa vigente. Inoltre, signor Presidente, come aggravante vi è il fatto di non recepire per niente le condizioni poste dal Comitato per la legislazione dove, all'unanimità, è stato approvato un parere, in cui si fa presente che l'articolo 2, comma 1, prevede come interpretazione autentica una norma che, invece, non lo è (questa è una delle condizioni poste dal parere).

Lei, come gli altri colleghi che fanno parte della Giunta per il regolamento, sa benissimo che già in diverse riunioni della Giunta stessa è stato posto il problema di come riuscire a rendere più cogenti i pareri (o comunque il lavoro) del Comitato per la legislazione, in modo che essi non rimangano un auspicio, ma siano un elemento di attenzione da parte di noi tutti. Il parere del Comitato per la legislazione,

espresso giovedì 11 ottobre, recita: « esaminato il disegno di legge (...) all'articolo 2, (...) si verifichi se la relativa disposizione sia effettivamente di interpretazione autentica e non introduca un nuovo dettato normativo, come parrebbe desumersi anche dal tenore del comma 2 che limita temporalmente l'efficacia della disposizione in questione ». Ora, per quanto riguarda il merito, si può essere favorevoli o contrari (e noi siamo contrari), ma sia chiaro, però, quello che si vuol fare. Oltretutto, la legge che con questo provvedimento si vuole modificare — la legge n. 335 di riforma del sistema pensionistico — prevede un'apposita clausola, in cui viene esplicitamente detto che la normativa in oggetto deve essere modificata attraverso una normazione esplicita di cambiamento. Così non avviene.

Ritengo che questo sia il peggior modo di legiferare, e che sicuramente rappresenti un precedente bruttissimo, che inficia anche tutto il lavoro che noi siamo chiamati a fare per rendere proficua l'attività del Comitato per la legislazione. Per questo, vorrei richiamare la sua attenzione e quella dei colleghi su tale questione.

Lo ripeto, siamo di fronte ad emendamenti che tentano di modificare il testo del decreto-legge al nostro esame. Vorrei dire alla maggioranza di prendersi la responsabilità di ammettere che, in questo modo, si modifica la legge di riforma pensionistica. Volete limitare un diritto? Volete negare un'aspettativa? Prendetene la responsabilità, con chiarezza, non cercando di fare un'interpretazione di una norma, perché l'interpretazione, anche ad un lettore del primo anno di giurisprudenza, è chiara: basta andare a rileggere i commi 12 e 13 dell'articolo 23 della legge n. 335 e nessuno al mondo credo possa dire che ciò che avete fatto, cari signori del Governo e della maggioranza, sia ben fatto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gasperoni 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale

la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	442
<i>Maggioranza</i>	222
<i>Hanno votato sì</i>	197
<i>Hanno votato no ..</i>	245).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Gasperoni 2.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pennacchi. Ne ha facoltà.

LAURA MARIA PENNACCHI. Oltre a ciò che è stato già rilevato dai colleghi e, da ultimo, dall'onorevole Innocenti, vorrei sottolineare il fatto che siamo di fronte a una modifica sostanziale, che viene camuffata da interpretazione.

Dunque, siamo di fronte ad un'ulteriore violazione della regola fondamentale delle democrazie, ossia la trasparenza, il rendere esplicito ciò che si fa o non si fa. Purtroppo, a tali violazioni dovremmo, a questo punto, avere una certa assuefazione.

Per comprendere cosa comporti la sospensione della facoltà di opzione, bisogna rilevare che tale facoltà — mantenendola per un ulteriore periodo temporale, come propone l'emendamento al nostro esame — consentirebbe ai lavoratori che abbiano svolto lavori duri, faticosi, usuranti e pesanti in settori, non per loro responsabilità, caratterizzati da attività discontinua, stagionale (come l'edilizia), di andare in pensione senza aver maturato i 35 anni di attività contributiva ininterrotta, pagando l'onere corrispondente e, quindi, optando per il metodo contributivo avendo prestazioni necessariamente più basse.

Mi meraviglio che i colleghi della Lega, di tutta la maggioranza si dimostrino, apparentemente, insensibili e non ascoltino le preoccupazioni che stiamo formu-

lando. Infatti, quando votammo la legge n. 335 nell'agosto del 1995 si mostrarono molto sensibili a questo tipo di preoccupazioni. Il valore della legge n. 335 è stato quello di assicurare sostenibilità finanziaria — la documentazione della Commissione Brambilla è, da questo punto di vista, ineccepibile: ci dice tutto ciò che sapevamo, ossia che la stabilizzazione della quota della spesa sul PIL, come la legge voleva assicurare, è stata mantenuta — ed equità, anche con correttivi attuariali. È veramente sorprendente che, ora, si operino queste trasformazioni criticabili sia dal punto di vista del metodo, perché, sottosegretario Brambilla, siamo di fronte ad un camuffamento del contenuto e ad una violazione del principio rilevantissimo di equità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gasperoni 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e Votanti</i>	450
<i>Maggioranza</i>	226
<i>Hanno votato sì</i>	203
<i>Hanno votato no ..</i>	247).

Passiamo alla votazione dell'emendamento che Gasperoni 2.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Innocenti. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, l'emendamento al nostro esame tenta di porre un rimedio ad un danno che questo provvedimento del Governo Berlusconi crea ai lavoratori, a coloro che, nei mesi scorsi, sulla base di una normativa certa — di un decreto-legge convertito in

legge che aspettava solo di essere applicata attraverso una circolare ministeriale — di poter andare in pensione con il sistema contributivo.

La collega Pennacchi ricordava che ciò è stato il frutto di un lavoro svolto dal Parlamento durante la discussione della legge finanziaria per il 2001, nei mesi di novembre e dicembre dello scorso anno, durante i quali un emendamento dall'allora Governo Amato spostò la decorrenza per poter andare in pensione con il sistema contributivo dal gennaio del 2001 al 2003. Ricordo che molti colleghi dell'attuale maggioranza — molti deputati della Lega — giustamente, fecero notare che si trattava di una negazione di un diritto e di una legittima aspettativa ormai consolidata — si trattava di aspettare solo un paio di mesi per acquisire il diritto alla pensione — e che vi erano in Italia diversi lavoratori che avevano già redatto la domanda di dimissioni dalla propria azienda e attendevano le procedure canoniche per poterla presentare; infatti — è la disposizione degli enti previdenziali — vengono accolte le domande di pensione anticipata di vecchiaia nei 30 giorni precedenti la decorrenza.

Con questo disegno di legge di conversione, il Governo Berlusconi ripropone il solito discorso: si vogliono comprimere alcuni diritti — o meglio si vogliono negare — creando situazioni come quelle che sono state denunciate da molti lavoratori in vari luoghi d'Italia. Persone che hanno già dato le dimissioni, da un lato, non potranno più rientrare al lavoro e, dall'altro, non avranno nemmeno la pensione, proprio in virtù di questa vostra «manovra», cari signori della maggioranza.

Chiedo se sia possibile, almeno, cercare di porre un rimedio, ricomprendendo quella platea di lavoratori che, basandosi su un provvedimento che era frutto di un accordo quasi *bipartisan* (in quanto frutto dell'apporto del Parlamento e del Governo) e che adesso, invece, viene rimesso in discussione, hanno dato le dimissioni nel corso di questi ultimi mesi. Badate che il rischio è grosso, perché ci sono lavoratori che non avranno più né il lavoro né

la pensione. Una situazione analoga, nel dicembre del 2000 fu sanata per effetto di una volontà unanime del Governo Amato, allora in carica, del ministro Salvi — il quale, ad una dichiarazione impegnativa in Parlamento, fece seguire un provvedimento concreto — e del Parlamento che, giustamente, spinse in quella direzione.

Perché si vuole insistere nell'errore? Se avete preso la decisione di modificare il sistema pensionistico, per cercare di gettare discredito sulla riforma attuata dai governi precedenti e per annientare quell'indispensabile fiducia che il cittadino deve poter nutrire nella certezza della legge, in special modo quando questa irradia i suoi effetti sulle aspettative di vita e di lavoro delle persone, la responsabilità delle conseguenze negative che i lavoratori ne patiranno ricadrà per intero su di voi. Cerchiamo, però, di sanare almeno le situazioni di difficoltà create a chi si è già dimesso dal lavoro e, cambiate le regole in corsa, si trova, oggi, senza lavoro e senza pensione. Se non modificherete la disposizione del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge, la responsabilità sarà tutta di questa maggioranza e di questo Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gasperoni. Ne ha facoltà.

PIETRO GASPERONI. Signor Presidente, ad ulteriore precisazione di quanto già detto poc'anzi dal collega Innocenti, desidero sottolineare che l'appello da lui rivolto alla maggioranza ed al Governo non era generico: in virtù di accordi sindacali di riduzione di personale, alcuni lavoratori che, dal gennaio dell'anno prossimo, avrebbero potuto beneficiare del diritto di opzione, collocandosi così in pensione, non potranno più farlo, perché il diritto di opzione per la liquidazione della pensione con le regole del sistema contributivo viene attribuito soltanto a coloro che hanno già presentato la domanda entro il 1° ottobre di quest'anno; dopo tale data ciò non è più possibile. Questa è la ragione per la quale sarebbe utile rivedere la data del 1° ottobre sosti-

tuendola con la data del 30 novembre; ciò consentirebbe ai predetti lavoratori di non trovarsi nella triste condizione di non avere più il lavoro e, nel contempo, di non avere più diritto alla pensione dal 1° gennaio dell'anno prossimo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gasperoni 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	444
<i>Votanti</i>	443
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	222
<i>Hanno votato sì</i>	208
<i>Hanno votato no</i> ..	235).

Ricordo che gli emendamenti Dario Galli 3.1 e Abbondanzieri 3.2 e 3.3 sono inammissibili.

Poiché il disegno di legge consiste in un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

(Dichiarazioni di voto finale
- A. C. 1700)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nigra. Ne ha facoltà.

ALBERTO NIGRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che in questa sede stiamo trattando — è stato già messo in evidenza nel corso della discussione di ieri e con gli interventi di oggi — a nostro giudizio non merita un voto positivo, e spiegherò perché. Innanzitutto, come era già stato detto ieri dal collega

Innocenti nel corso della discussione generale, il provvedimento si colloca all'interno di quello che è, a nostro avviso, un abuso dello strumento della decretazione d'urgenza, perché non riteniamo che vi siano i presupposti dell'urgenza. In relazione, poi, ai suoi contenuti, si stravolgono aspettative pensionistiche, con gravi conseguenze sia per le persone interessate sia per gli effetti di carattere politico, di cui poi parlerò. Inoltre, questo decreto, così come altri decreti che abbiamo già potuto esaminare nelle settimane scorse, introduce una forte disomogeneità in materia. Vi sono tre articoli che trattano tre materie tra loro distinte e tutti gli articoli contengono delle modificazioni non irrilevanti nelle materie che disciplinano.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI (*ore 16,15*)

ALBERTO NIGRA. Le tre materie — come è stato detto — sono: la modifica della disciplina relativa al rapporto di lavoro a tempo parziale, l'opzione in materia pensionistica (materia molto delicata sulla quale ci sono stati vari interventi) e la regolarizzazione tributaria e contributiva a favore dei soggetti colpiti in Sicilia dal sisma del dicembre del 1990. In modo particolare, a nostro giudizio, si spaccia — è stato più volte sottolineato — la norma contenuta nell'articolo 2 come una norma interpretativa della legge di riforma del sistema pensionistico, la legge n. 335 del 1995. In realtà, si tratta di una vera e propria modifica della legge n. 335 su questo punto, con delle gravi conseguenze. Così come noi ben sappiamo, questo articolo modifica la norma della legge n. 335 (qui si dice in relazione all'interpretazione). Ebbene, sostanzialmente, l'effetto che ne scaturisce è che, di fatto, si cambiano completamente le regole del gioco per una parte dei soggetti interessati alla possibilità di optare, in materia di sistema pensionistico, tra il sistema retributivo ed il sistema contributivo, così come la legge consentiva loro di fare fino alla presentazione di questo articolo e alla sua even-

tuale approvazione. Quali sono, quindi, le conseguenze rilevanti che a nostro giudizio si determinano? Sono già state sottolineate da più colleghi, per cui le riprendo brevemente. Innanzitutto, noi riteniamo che, da questo punto di vista, si venga a creare una situazione grave per una serie di soggetti e di lavoratori che hanno assunto le loro decisioni e stipulato i loro accordi, anche in sede sindacale, sulla base dell'attuale normativa. Alcuni lavoratori — lo sottolineavano anche gli articoli dei quotidiani di ieri che trattavano questo argomento — hanno dato le dimissioni dal loro posto di lavoro, hanno intavolato trattative con le proprie aziende, le quali, a seguito di necessarie riorganizzazioni produttive, hanno fatto sì che questi ultimi rimanessero fuori dalle possibili ricollocazioni. Questi lavoratori hanno firmato accordi sulla base dell'attuale normativa e si troveranno oggi, con l'approvazione di questo decreto, di fronte ad una situazione mutata che produrrà o rischierà di produrre per loro delle gravi conseguenze. Essi rischieranno di rimanere senza pensione o addirittura senza posto di lavoro o comunque di avere un ritardato accesso alla pensione in conseguenza della diversa situazione che si verrà a determinare con l'approvazione di questo articolo 2.

Riteniamo che, sotto questo aspetto, ci sia un problema di fondo, di carattere politico, cioè che, di fatto, questo articolo avvii una modifica del sistema pensionistico, della legge n. 335 del 1995, passando attraverso quello che potremmo definire un artificio. Ossia, viene, sì, modificato un aspetto particolare e rilevante ma, al tempo stesso, si immettono nel sistema pensionistico ulteriori elementi di incertezza che finiscono, ovviamente, col creare disarmonia fra le aspettative dei lavoratori, il sistema pensionistico e le garanzie che lo Stato è in grado di fornire loro in occasione delle loro scelte di vita, in relazione ad un tema importante come quello previdenziale.

Di fatto, cioè, sostanzialmente, si rafforza e si avvia quel processo che qui è stato preannunciato essere uno degli intenti di questo Governo, cioè la privatiz-

zazione del sistema previdenziale, perché arricchendolo di incertezze e caricandolo di mancate aspettative, ovviamente si mette in crisi il rapporto fiduciario necessario ed indispensabile tra i lavoratori ed il sistema previdenziale.

Per queste ragioni e per molte altre, che sono state ricordate ieri, come preannunciato, il nostro voto non potrà che essere un voto contrario, perché, come ho detto, riteniamo che vi siano degli errori di merito ma, più in generale, riteniamo che questo provvedimento avvii un processo di riforma del sistema pensionistico in una direzione che non condividiamo e non approviamo (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Delbono. Ne ha facoltà.

EMILIO DELBONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo della Margherita non avrebbe avuto motivazione di esprimere parere contrario se il contenuto del decreto-legge fosse stato limitato all'articolo 1 e all'articolo 3; non c'è dubbio, infatti, che i contenuti inerenti all'articolo 1, che dispone che le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale continuino a produrre effetti sino al 30 settembre 2002, e all'articolo 3, che consente ai soggetti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 di procedere a pagamenti relativi alla regolarizzazione tributaria e contributiva relativamente agli anni 1990, 1991, 1992 entro il 28 dicembre 2001, non avrebbero — lo ripeto — registrato un'opinione contraria della Margherita. Ma non possiamo non esprimerci con un voto contrario su questo disegno di legge di conversione, essendo stato compiuto quello che, prima, tutti i colleghi hanno definito un colpo di mano.

L'articolo 2, indubbiamente, modifica le regole del gioco in corsa; le modifica e, d'altra parte, come già ricordato, questa non è solo un'opinione dell'opposizione, in quanto espressamente ed esplicitamente dichiarata dal Comitato per la legislazione

che, non a caso, ha rilevato che il decreto-legge al nostro esame contiene norme relative a tre diversi settori di intervento, quindi con forti caratteri di disomogeneità. Non ci troviamo, cioè, di fronte ad un decreto-legge che abbia caratteri di omogeneità e tanto meno ci troviamo di fronte ad un decreto-legge che abbia caratteri di necessità ed urgenza.

Inoltre, riteniamo non sia un caso il fatto che il disegno di legge al nostro esame non risulti corredato, sempre secondo il parere del Comitato per la legislazione, delle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione, come prevede la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo del 2000. Vi è, poi, il rilievo fatto dal Comitato per la legislazione in merito all'articolo 2, comma 1, dove si dice di verificare se tale comma possa effettivamente considerarsi come una interpretazione autentica e non, piuttosto, come una vera e propria modifica del dettato normativo. Non è un caso che questi dubbi — che, in realtà, sono più che dubbi, in quanto sono indicazioni fornite dal Comitato per la legislazione alle Commissioni competenti e all'Assemblea — non siano stati presi in nessunissima considerazione.

È quindi evidente che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che ha una sua gravità politica, non solo per il merito ma anche per il tentativo, un po' subdolo, di presentare nel suo testo, come interpretazione autentica, ciò che, invece, è una norma di modifica. Non a caso, uno degli emendamenti da noi presentati proponeva, un po' ironicamente, di eliminare il riferimento all'interpretazione autentica, suggerendo di chiamarlo con il suo vero nome, cioè come una nuova norma rispetto alla legge n. 335 del 1995.

Sono stati richiamati due elementi che anch'io intendo sottolineare: anzitutto, è la prima volta che, dal 1995, modifichiamo la legge n. 335 in quest'Assemblea, facendolo per di più attraverso un decreto-legge (credo che questo di per sé sia già oggetto, e non potrebbe essere diversamente, di severa e dura critica da parte dell'oppo-